



Bruxelles, 7.8.2015
COM(2015) 394 final

2015/0176 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

In seguito all'adozione della direttiva 2003/48/CE del Consiglio sulla tassazione dei redditi da risparmio e per mantenere condizioni di parità tra gli operatori economici, l'UE ha firmato accordi con la Svizzera, Andorra, il Liechtenstein, Monaco e San Marino che prevedono misure equivalenti a quelle della direttiva. Gli Stati membri hanno inoltre firmato accordi con i territori dipendenti del Regno Unito e dei Paesi Bassi.

Più di recente, l'importanza dello scambio automatico di informazioni quale strumento per combattere la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliere garantendo la massima trasparenza e collaborazione tra le amministrazioni fiscali è stata riconosciuta anche a livello internazionale. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) è stata incaricata dal G20 di elaborare uno standard globale unico per lo scambio automatico di informazioni fiscali. Lo standard globale è stato pubblicato dal Consiglio dell'OCSE nel luglio 2014.

In seguito all'adozione di una proposta di aggiornamento della direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio, il 17 giugno 2011 la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa a un mandato per l'avvio di negoziati con la Svizzera, il Liechtenstein, Andorra, Monaco e San Marino al fine di perfezionare gli accordi tra l'UE e questi paesi e assicurare che continuino ad applicare misure equivalenti a quelle dell'Unione. Il 14 maggio 2013 il Consiglio è giunto ad un accordo sul mandato di negoziato, convenendo sulla necessità di allineare i negoziati ai recenti sviluppi a livello mondiale, in cui si è deciso di promuovere lo scambio automatico delle informazioni come standard internazionale.

Nella comunicazione del 6 dicembre 2012 relativa al piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, la Commissione ha evidenziato la necessità di promuovere risolutamente lo scambio automatico di informazioni come futuro standard europeo e internazionale di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale.

In base a una proposta presentata dalla Commissione nel giugno 2013, il 9 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la direttiva 2014/107/UE, che modifica la direttiva 2011/16/UE ed estende lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra le autorità fiscali dell'UE a una gamma completa di strumenti finanziari conformemente allo standard globale. La modifica garantisce un approccio coerente, uniforme ed esteso a tutta l'Unione allo scambio automatico di informazioni in materia fiscale nel mercato interno.

Poiché la direttiva 2014/107/UE ha un campo di applicazione più vasto della direttiva 2003/48/CE e prevede che, in caso di sovrapposizione, prevalgano le disposizioni della stessa direttiva 2014/107/UE, il 18 marzo 2015 la Commissione ha adottato una proposta che abroga la direttiva 2003/48/CE.

Al fine di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi sia per le amministrazioni fiscali che per gli operatori economici, è essenziale assicurare che la modifica dell'attuale accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio con il Liechtenstein sia in linea con gli sviluppi dell'UE e internazionali. Questo aumenterà la trasparenza fiscale in Europa e costituirà la base giuridica per l'applicazione dello

standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni tra il Liechtenstein e l'UE.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La base giuridica della presente proposta è costituita dall'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5 e paragrafo 8, secondo comma. La base giuridica sostanziale è costituita dall'articolo 115 TFUE.

L'articolo 1 del protocollo di modifica allegato alla presente proposta di decisione del Consiglio modifica il titolo dell'accordo attuale per rispecchiare più fedelmente il contenuto dell'accordo modificato dal protocollo stesso. Detto articolo sostituisce anche gli articoli e gli allegati esistenti con una nuova serie di disposizioni comprendenti 10 articoli, un allegato I che riflette lo standard comune di comunicazione parte dello standard globale, un allegato II che riflette parti importanti dei commenti dell'OCSE sullo standard globale e un allegato III in cui sono elencate le autorità competenti del Liechtenstein e di ciascuno Stato membro.

I nuovi articoli riprendono gli articoli del modello di accordo OCSE tra autorità competenti per l'applicazione dello standard globale, leggermente adattati per rispecchiare il contesto giuridico particolare di un accordo dell'UE. L'articolo 1 non contiene una definizione del codice di identificazione fiscale, perché tale definizione figura già nella sezione VIII, parte E, punto 5, dell'allegato I. L'articolo 5 contiene una serie completa di disposizioni relative allo scambio di informazioni su richiesta che si basa sul testo aggiornato del modello di convenzione dell'OCSE in materia di tassazione. L'articolo 6 contiene disposizioni più dettagliate sulla protezione dei dati. L'articolo 7 prevede una fase di consultazione supplementare prima che uno Stato membro o il Liechtenstein proceda alla sospensione dell'accordo. L'articolo 8 contiene disposizioni sulle modifiche dell'accordo, tra cui un meccanismo accelerato per l'applicazione provvisoria, da parte di una delle Parti contraenti, delle modifiche dello standard globale, previo consenso dell'altra Parte. L'articolo 10 definisce il campo d'applicazione territoriale.

L'allegato I si basa sia sullo standard comune di comunicazione dell'OCSE che sull'allegato I della direttiva sulla cooperazione amministrativa. L'allegato II attua parti fondamentali dei commenti sullo standard comune di comunicazione e corrisponde all'allegato II della direttiva sulla cooperazione amministrativa. Le lievi differenze rispetto all'allegato I o all'allegato II della direttiva sulla cooperazione amministrativa sono dovute al riallineamento del testo con lo standard comune di comunicazione dell'OCSE richiesto dai negoziatori del Liechtenstein, come specificato in appresso.

1. Nella sezione I, parte D, il riferimento alla comunicazione del luogo di nascita è allineato con lo standard comune di comunicazione.

2. Le definizioni di "organizzazione internazionale" e "banca centrale" di cui alla sezione VIII, parte B, punti 3 e 4, sono state riallineate allo standard comune di comunicazione affinché possano essere applicate anche nell'ambito dell'esenzione dalla trasparenza (look-through) per le entità non finanziarie passive di cui alla sezione VIII, parte D, punto 9, lettera c.

3. Nell'allegato II, la definizione di "residenza di un ente finanziario" è allineata ai commenti sullo standard comune di comunicazione per contemplare i casi in cui

occorra determinare la residenza di un altro ente finanziario, ad esempio la trasparenza per le entità non finanziarie passive.

L'articolo 2 del protocollo di modifica contiene disposizioni sull'entrata in vigore e sull'applicazione. Esso contempla questioni legate al passaggio dall'accordo attuale all'accordo modificato (richieste di informazioni, crediti a disposizione dei beneficiari effettivi per la ritenuta alla fonte, pagamenti finali della ritenuta alla fonte da parte del Liechtenstein agli Stati membri e scambi finali di informazioni nell'ambito del meccanismo di comunicazione volontaria).

L'articolo 3 contiene l'elenco delle lingue in cui è firmato il protocollo di modifica.

L'accordo riveduto è integrato da due dichiarazioni congiunte delle Parti contraenti.

La prima dichiarazione congiunta contiene un riferimento ai commenti sullo standard globale e all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE per la tassazione del reddito e del capitale. La seconda dichiarazione riguarda la data prevista per l'entrata in vigore dell'accordo riveduto.

La proposta si limita a quanto è necessario o appropriato per raggiungere gli obiettivi perseguiti.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il protocollo di modifica applica lo standard globale tra gli Stati membri dell'UE e il Liechtenstein. Le varie parti interessate sono state consultate in diverse occasioni durante l'elaborazione dello standard globale dell'OCSE.

Gli Stati membri dell'UE sono stati consultati e informati durante i negoziati tra la Commissione e il Liechtenstein. La Commissione ha informato il Consiglio europeo dell'andamento dei negoziati con il Liechtenstein durante le riunioni di marzo e dicembre 2014.

La Commissione ha consultato anche il nuovo gruppo di esperti sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, che fornisce consulenza per garantire che la normativa UE nel settore dello scambio automatico di informazioni sull'imposizione diretta sia effettivamente allineata e del tutto compatibile con lo standard globale unico dell'OCSE. Il gruppo di esperti comprende membri di organizzazioni che rappresentano il settore finanziario e di organizzazioni che lottano contro l'evasione e l'elusione fiscale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio.

5. ALTRI ELEMENTI

Nessuno

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 maggio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Principato del Liechtenstein per modificare l'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi¹, al fine di allinearli con i recenti sviluppi a livello mondiale, in cui si è convenuto di promuovere lo scambio automatico delle informazioni come standard internazionale.
- (2) Il testo del protocollo di modifica, scaturito dai negoziati, rispecchia fedelmente le direttive di negoziato del Consiglio, poiché allinea l'accordo con i più recenti sviluppi a livello internazionale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, vale a dire lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'Unione, i suoi Stati membri e il Principato del Liechtenstein hanno partecipato attivamente ai lavori del Forum globale dell'OCSE per sostenere lo sviluppo e l'attuazione di tale standard. Il testo dell'accordo, modificato dal presente protocollo di modifica, costituisce la base giuridica per l'applicazione dello standard globale nelle relazioni tra l'Unione e il Principato del Liechtenstein.
- (3) Il protocollo di modifica dovrebbe pertanto essere firmato a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di

¹ GU L 385 del 29.12.2004, pag. 30.

interessi è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo di modifica².

Il testo del protocollo di modifica è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo di modifica a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

²